



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 5

Oggetto: Disciplina del contributo denominato “Sport Bonus”

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 130 del 7 giugno 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018, che reca norme di attuazione dell’art. 1, commi da 363 a 365, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

Il contributo è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Il beneficio è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40 mila euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018.

Per poter fruire del riconoscimento dello “Sport Bonus”, le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente con bonifico bancario o con bollettino postale o con carte di debito, carte di credito e prepagate o con assegni bancari e circolari.

Le risorse stanziare con la Legge di Bilancio ammontano a 10 milioni di euro e sono suddivise in due tranches di 5 milioni ciascuna con due finestre temporali che si aprono rispettivamente il 1° aprile ed il 20 agosto 2018.

Per ottenere il beneficio se ne deve fare richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra, mediante invio per posta elettronica certificata del modulo reperibile nel sito internet del predetto Ufficio nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.

Nei 20 giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.

Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport entro 10 giorni tramite invio di posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione.



Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ufficio per lo Sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute nella comunicazione stessa con quella della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio.

Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.

Poiché il Decreto attuativo è stato pubblicato oltre i 30 giorni dalla prima finestra, prevista per il 1° aprile 2018, è da ritenere che i cinque milioni di euro riservati alla prima finestra dovrebbero andare a confluire nella seconda finestra che si apre il 20 agosto 2018.

Questo significa, in assenza di chiarimenti che è auspicabile vengano forniti dall'organismo statale competente e che, non appena possibile, sarà cura di questa Lega comunicarli alle Società, che tutto dovrebbe essere rinviato alla prossima scadenza del 20 agosto 2018 cosicché le richieste di accesso al contributo dovrebbero pervenire entro i 30 giorni successivi alla predetta scadenza del 20 agosto 2018.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, **esclusivamente in compensazione** presentando il modello F 24 solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle successive.

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti. Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale del beneficio, la stessa ne dà comunicazione all'Ufficio per lo Sport che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di sanzioni e interessi.

Tanto si porta a conoscenza delle Società di questa Lega che potranno in tal modo, se concessionari di impianti sportivi pubblici, sensibilizzare eventuali imprenditori alla erogazione di liberalità, che potranno fruire del beneficio se destinate ai fini previsti dalla normativa recata dall'art. 1, della Legge di Bilancio 2018, ai commi da 363 a 365.